

seconda anticipazione
CDA 22.07.2013

Il C.d.A. nella seduta del 22 luglio u.s., allo scopo di venire incontro alle esigenze degli iscritti che presentano domanda di integrazione della prima anticipazione per situazioni familiari e debitorie particolarmente gravi ma comunque non rientranti nei parametri fissati dal Consiglio nella seduta del 10 maggio u.s. (ad esempio meno di 10 anni trascorsi dalla prima anticipazione, situazioni debitorie particolarmente gravi ma non documentabili, familiari a carico con residenza però autonoma, ecc..), ha deliberato, in via del tutto sperimentale ed in attesa della emananda circolare per il 2014 e della verifica dell'impatto della spesa rispetto alle altre prestazioni assistenziali, di **concedere fino al 31.12.2013 la possibilità di richiedere una seconda anticipazione decorsi almeno 5 anni dalla prima**. Sull'importo erogato, pari ad euro 550 per ogni anno di servizio, calcolato dalla data dell'erogazione della prima anticipazione alla data della richiesta, all'atto della restituzione verrà applicato, il saggio di interesse legale (pari al 2,5%) aumentato del tasso fissato dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 29.10.1984, n. 720 (attualmente fissato all'1% con decreto 13 maggio 2011 in G.U. 1.06.2011, n. 126); pertanto il tasso di interesse complessivo sarà pari al 3,50% su base annua.

La somma percepita, maggiorata degli interessi così calcolati, verrà trattenuta all'atto della cessazione dal servizio insieme alla prima anticipazione; in alternativa, la seconda anticipazione potrà essere restituita anche prima della cessazione dal servizio maggiorata comunque degli interessi come sopra determinati.

Per ottenere la seconda anticipazione occorre presentare al Fondo debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte l'**apposito modulo**.

Si precisa che vengono confermati i criteri attualmente in vigore per la concessione della prima anticipazione, così come previsti nella circolare per l'anno 2013 e trovano altresì conferma le condizioni per ottenere l'integrazione della prima anticipazione, così come stabiliti dal CdA nella seduta del 10 maggio u.s. In particolare rimangono fermi: il limite temporale di 10 anni dall'erogazione dell'anticipazione principale, le particolari e documentate motivazioni personali e familiari, la stessa misura del tasso d'interesse stabilito anno per anno nelle rispettive circolari per la concessione dell'anticipazione principale.